



Dopo la nuova legge professionale forense tocca all'Avvocatura guidare il proprio destino

DI ALDO BERLINGUER - *Ordinario di Diritto comparato presso l'Università di Cagliari*

Dopo oltre settant'anni di tentativi, abbiamo finalmente una nuova legge professionale forense. La vecchia, risalente a un'epoca corporativa, pre-repubblicana, pre-comunitaria, aveva inspiegabilmente resistito nel tempo e tutt'oggi, in qualche misura, sopravvive ancora (per alcuni aspetti della disciplina del Cnf).

Ben venga, quindi, la riforma e alcuni suoi elementi di novità: a partire dall'accesso alla professione. Qui, ambedue la riduzione del tirocinio a 18 mesi e la sua anticipazione ai 6 mesi precedenti la laurea (soluzione questa già adottata dal notariato) sono apprezzabili poiché abbreviano sensibilmente il periodo formativo integrandosi con gli studi universitari, divenuti notoriamente troppo astratti e insensibili ai profili applicativi, specie dopo la regressione del processo di Bologna - propria dei soli studi giuridici - e il ritorno alla laurea magistrale.

Anche il divieto di utilizzare codici commentati costituisce una novità positiva, atteso il livellamento

che detto utilizzo comportava nella qualità degli elaborati, ormai ridotti, nella più parte dei casi, a un mero collage di massime giurisprudenziali. Si poteva fare di più nell'ammodernare il novero delle materie oggetto di esame, mentre nulla, in concreto, si dice circa lo svolgimento operativo delle prove, ormai divenute ingestibili, con numeri almeno a tre, quattro cifre in tutte le sedi. Singolare inoltre che venga sanzionato - con l'esclusione (articolo 45, commi 8 e 9) - chi consulta appunti e - con la reclusione - chi procura testi relativi all'esame (articolo 45, comma 10), mentre venga *de facto* ignorato - e notoriamente tollerato - chi copia l'elaborato altrui.

Eppure è noto: il problema più serio è il sovraffollamento, che genera un effetto a catena. Chi è meno

preparato se ne avvantaggia: ha lo stesso rischio di insuccesso ma a costi (in termini di preparazione) assai inferiori. E ciò favorisce anche il fenomeno "parcheggio" per cui chiunque, in assenza di una scelta precisa, intanto prova a fare l'avvocato, poi si vedrà.

Positiva l'introduzione delle specializzazioni ma si tratta sempre di un processo eterodiretto, non guidato dal mercato, con tanto di barriera all'entrata. Esso comporterà quindi una riduzione del bacino dei concorrenti per ciascuna disciplina specialistica e una pleora di avvocati generalisti. Per cui

fondamentale sarà la selezione meritocratica e gli oneri di aggiornamento previsti dall'emanando regolamento. Se infatti questi non fossero abbastanza stringenti, avremmo il duplice pregiudizio di una concorrenza affievolita con un'offerta - in regime di oligopolio degli specialisti - ancor più scadente. Occorre una selezione severa. Se il professionista non teme l'insuccesso o di perdere - una volta acquisito - il titolo,

non avrà alcun incentivo ad aggiornarsi migliorando la qualità delle sue prestazioni.

Opportuna anche l'apertura alla pubblicità forense, a patto che non sia ingannevole, discriminatoria o suggestiva (meno chiaro è invece l'articolo 10, comma 3), così come la revisione dei procedimenti disciplinari. Era obiettivamente anomalo affidare agli stessi avvocati del circondario di tribunale il compito di sanzionare gli illeciti commessi dai loro stretti colleghi e meglio sarebbe stato favorire la presenza di alcuni magistrati, anche essi, magari, di altro circondario, all'interno delle commissioni disciplinari.

Deludente invece la riforma dei compensi: "di regola" (?) pattuiti per iscritto (articolo 13, comma 2).

Il tema della settimana

Dopo il varo definitivo si apre il dibattito sulla nuova legge professionale forense. La riforma attende la prova dei fatti, ma l'esame delle norme è già iniziato: luci e ombre, pregi e difetti, novità e incompletezze. Gli esperti hanno evidenziato i punti più interessanti, come il divieto di utilizzare i codici commentati e la riduzione dei tempi per il tirocinio, e quelli più deludenti, dal capitolo compensi ai procedimenti disciplinari dei legali. Questa settimana ospitiamo la riflessione del professor Aldo Berlinguer che, pur parlando di un passo in avanti e di innovazioni importanti, critica alcuni aspetti centrali della legge e invita l'Avvocatura a prendere in mano la situazione.



Perché la forma scritta per una sola clausola all'interno di un contratto a forma libera? E in caso di omissione, quale sanzione? Nessuna, non trattandosi appunto di un obbligo (anche il preventivo è solo a richiesta), si applicano i parametri professionali proposti dal Cnf (articolo 13, comma 6). Per cui tornano, sotto mentite spoglie, i minimi tariffari vanificando anche le ipotesi di compenso a tempo o a convenzione (se verbale), che invece apparivano apprezzabili.

Viene - di nuovo - reintrodotta il divieto di patto di quota lite: ma qual è la differenza tra un compenso in percentuale al beneficio ricavato dal cliente o al valore dell'affare (il palmario? articolo 13, comma 3) e una quota dell'oggetto della lite, se essa riguarda una somma di danaro? E quale tra una quota della «ragione litigiosa(?)» (articolo 13, comma 4) e la cessione del diritto controverso ex articolo 1261 del Cc? Diciamolo, questa dei compensi è una disciplina opaca e insidiosa specie per il cliente, che certo non saprà orientarsi.

Altro punto dolente: la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale che oggi, ove svolte professionalmente e in connessione all'attività giurisdizionale, sono riservate agli avvocati. Ma anche qui: quale esigenza concreta la norma mira a soddisfare? E quali i dubbi che essa suscita? Un solo esempio: chi assiste professionalmente una o più parti in mediazione (attività stragiudiziale), specie qualora venga reintrodotta la condizione di procedibilità della lite davanti alla giurisdizione, deve essere obbligatoriamente un avvocato?

Infine, nessuna sostanziale novità sulle società professionali. Qui, il rinvio alla legge 183/2011 è anzi rivelatore di un passo indietro, giacché quella riforma (articolo 10, comma 4, lettera *b*) contemplava l'ingresso, seppur contenuto, di soci non professionisti per finalità tecniche o di investimento. Oggi, la nuova disciplina, demandata al Governo con precise indicazioni, riserva compagine sociale e organo amministrativo ai soli avvocati. Si prevede una società di capitali senza esercizio di impresa, non fallibile e con redditi di lavoro autonomo. E anche la responsabilità limitata è solo apparente, atteso che essa non può escludere quella di chi ha svolto la

prestazione. Insomma, nessuna novità rispetto al Dlgs 96/2001: restano irrisolti i problemi della bassa capitalizzazione degli studi legali, della opportuna integrazione societaria tra professionisti, della concorrenza con i professionisti europei ormai, per la più parte, dotati di forme societarie più competitive.

Insomma, dal lato dell'offerta, il modo ormai obsoleto in cui si esercita oggi la professione, con una moltitudine di studi individuali e generalisti, ormai sprovvisti anche di una segretaria - non parliamo poi di biblioteche o dotazioni informatiche - non cambia. Dal lato della domanda l'*incipit* della riforma è senz'altro incoraggiante, essa: «... tutela l'affidamento della collettività e della

clientela, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale» (articolo 1, comma 2, lettera *d*). Ma come, in concreto, ciò avviene? Il rapporto 2012 della Commissione del Consiglio d'Europa sull'efficienza della giustizia (Cepj) ci dice che 31 Stati su 48 adottano standards di qualità per consentire al consumatore di valutare le prestazioni professionali. L'Italia non è tra questi (gioverà il nuovo Sportello del cittadino, articolo 30?).

La media dei procedimenti disciplinari promossi all'anno per ogni mille avvocati nei 48 Stati citati è 49/1.000, in Italia 2/1.000. Nel 2010 in Spagna (125.208 avvocati) sono state adottate 1.719 sanzioni disciplinari, in Ungheria (12.099 avvocati) 428, in Olanda (16.728 avvocati) 342, in Italia (211.962 avvocati) 125. La media delle sanzioni disciplinari adottate per numero di avvocati è, sempre nei 48 Stati: 14,7/1.000, in Italia 0,6/1.000.

La Riforma è quindi un passo avanti almeno in un senso: non si potrà più imputare alla vetustà del quadro normativo lo scadimento generalizzato della professione. Occorre ora che l'Avvocatura prenda in mano il proprio destino e se ne assuma tutte le responsabilità. ■

**La novella
rappresenta
un passo avanti
almeno in un senso:
non si potrà
più imputare
alla vetustà
del quadro normativo
lo scadimento
generalizzato
della categoria**



Per saperne di più:

www.cnf.it

